

Risposta n. 85/2025

OGGETTO: Trattamento fiscale di un accordo transattivo per la chiusura di una lite giudiziale pendente in corte d'appello.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ente (di seguito, anche "*Istante*") premette che ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi di *Beta*, incluso i giudizi pendenti.

A tale riguardo, l'*Istante* riferisce che è tutt'oggi pendente presso la Corte d'Appello di (...), un giudizio instaurato da *Beta*, «*per il quale risulta che la controparte, attuale appellante incidentale, abbia proposto una proposta conciliativa che prevede la rinuncia dell'appello incidentale con riconoscimento soddisfacente del risarcimento a quanto già corrisposto dalla Compagnia Assicuratrice. L'Avv. Tizio, procuratore di Caio*

(ossia della controparte), chiede tuttavia un contributo per le spese legali pari ad euro 20.000,00 riconosciute in prededuzione».

Con documentazione spontanea, l'Istante ha precisato che «non è stata redatta una bozza di accordo transattivo» e che «il pagamento del contributo per le spese legali sarà versato direttamente a favore del legale di controparte».

L'Istante chiede chiarimenti in merito alla tassazione da applicare alla predetta transazione stragiudiziale e, in particolare, l'esatta identificazione della base imponibile sulla quale applicare l'imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, ossia «se tale imposta debba essere applicata al valore delle spese legali qui riconosciute a controparte nella proposta transattiva a chiusura tombale della controversia, pari a euro 20.000,00 o, se sull'importo richiesto in sede di appello incidentale presentato dalla controparte di euro 12.785.380,80 o se sull'importo determinato nella sentenza del Tribunale di (...), di euro 2.166.150,74».

Dalla sentenza (allegata all'istanza) si rileva, in effetti, che Beta è stata condannata a «pagare a (...) la complessiva somma di euro 2.166.150,74 (...)», e «a rimborsare agli attori, le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 67.700,00 di cui euro 1.118,00 per spese, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge».

Per quanto di rilievo in questa sede, la sentenza ha statuito, tra l'altro, la manleva di Beta dal pagamento della quota di euro 714.000,00, di pertinenza della compagnia assicurativa, la quale, come chiarito in sede di integrazione spontanea, ha già provveduto a corrisponderla alla parte vittoriosa.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

A parere dell'*Istante* per individuare l'importo da assoggettare ad aliquota proporzionale registro del 3% di cui all'articolo 9 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico Registro, occorre fare riferimento alla somma stabilita nell'atto transattivo, ossia pari a euro 20.000, e non già al valore della controversia.

Secondo l'*Istante* l'accordo stragiudiziale produce, infatti, l'effetto di accertare un diritto di credito in misura inferiore di quella stabilita nella sentenza di primo grado, nonché di estinguere il procedimento giudiziale in atto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile «*La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.*

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti».

Funzione della transazione è, dunque, quella di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni.

Nell'ambito di tale istituto si distinguono le figure della transazione c.d. "dichiarativa" (o conservativa), dalla quale non scaturiscono nuovi rapporti tra le parti, concretizzandosi essenzialmente nella reciproca rinuncia o nel contestuale ridimensionamento delle pretese originarie, e della transazione c.d. "novativa", che si caratterizza per la creazione di un nuovo rapporto diretto a costituire, in sostituzione di

quello precedente, nuove e autonome situazioni (*cfr.* Cass. n. 27448 del 2005; Cass. n. 7830 del 2003; Cass. n. 10937 del 1996).

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti transattivi sono disciplinati dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (anche "T.U.R.") che dispone: *«Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa».*

Dalla formulazione della norma, ne deriva che per stabilire il trattamento fiscale applicabile ad una transazione è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda, la specifica volontà delle parti.

Occorre, altresì, esaminare puntualmente il contenuto e gli obblighi dell'accordo, in ragione del fatto che è lo stesso atto a individuare i reciproci impegni assunti dalle parti per porre fine alla lite.

Allo stato, non essendo stato prodotto l'accordo transattivo relativo alla vicenda oggetto del quesito, per quanto concerne il trattamento fiscale che viene di seguito delineato, occorrerà tenere debitamente conto delle premesse di cui sopra.

Tanto premesso, con riguardo al caso in esame, dai fatti e dalle circostanze riportate nell'istanza, si evince che le parti, al fine di chiudere la lite giudiziale pendente presso la Corte d'Appello di (...), intendono concludere un accordo transattivo che prevede di *«limitare il risarcimento* [stabilito dalla sentenza di primo grado del

tribunale di (...)] *a quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione*», nonché il pagamento di una somma di euro 20.000 a titolo di "contributo" per le spese legali, che, come chiarito in sede di integrazione spontanea, verrà corrisposto dall'*Istante* direttamente all'Avvocato difensore della controparte.

In altri termini, dietro la rinuncia all'appello pendente presso la Corte d'Appello di (...), le parti hanno convenuto:

(i) di ritenere per estinta l'obbligazione risarcitoria, stabilita dalla sentenza di primo grado, a carico dell'*Istante*, per effetto di quanto già corrisposto dalla compagnia di assicurazione;

(ii) di prevedere l'obbligo, in capo all'*Istante*, di pagamento della somma di euro 20.000 a titolo di "contributo" per le spese legali al dovuto al legale della controparte.

Con riguardo al trattamento fiscale (IVA/registro) applicabile al predetto "contributo" giova richiamare il disposto dell'articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, relativo alle "*Prestazioni di servizi*", che, al comma 1, dispone: «*Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, (...)*».

Nel caso in esame, la somma dovuta dall'*Istante* deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto oggettivo, dal momento che la stessa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'ambito di un rapporto contrattuale. L'*Istante* resta, infatti, estraneo al rapporto di mandato professionale che lega l'Avvocato (in favore del quale viene effettuato il versamento della somma di denaro) alla sua controparte, committente della prestazione.

Conseguentemente, poiché l'accordo in esame comporta un obbligo di pagamento a carico dell'*Istante*, che deriva dalla transazione che si intende stipulare, si ritiene applicabile l'imposta proporzionale di registro con l'aliquota del 3 per cento, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale dall'articolo 9 ("*Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali*") della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, da applicarsi all'importo di euro 20.000.

Il presente parere è reso sulla base dei fatti e degli elementi forniti nell'istanza e dei documenti presentati, che qui si assumono acriticamente, restando impregiudicati gli ordinari poteri esercitabili dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**